



Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 32 <i>delib.</i>	ATTO DI CITAZIONE ALOIA ANNA/COMUNE. NOMINA LEGALE.
data 17/03/2015	
N. <i>SPEDIZIONE prot. gen.</i>	
data	

L'anno duemila15....., il giorno17..... del mese diMARZO.....
 alle ore **12:00**....., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
 Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1)	GRANATA Enrico - <i>Sindaco</i>	SI	
2)	IMPIERI Francesca - <i>Assessore</i>	SI	
3)	SPINELLI Vincenzo - »		SI
4)	LIPORACE Marco - »	SI	
5)	FILICETTI Maria Rachele - »	SI	
TOTALE		4	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il SINDACO
ING. ENRICO GRANATA

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor DR. GIANCARLO SIRIMARCO

LA GIUNTA COMUNALE

Il Presidente, sottopone alla Giunta, perché venga approvata e deliberata la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'atto di citazione , presentato dalla Sig.ra Aloia Anna , rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosa Torchia , del foro di Paola, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data 11/12/2014 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.17848, con il quale chiede la responsabilità di questo Ente dei danni cagionati a un terreno di sua proprietà sito in C/da Piano La Donna;

RILEVATO che le motivazioni poste a base dell'atto non appaiono fondate su corretti presupposti giuridici, né di fatto né di diritto, nonché dei rilievi che saranno individuati e sollevati dal difensore dell'Ente nominato con il presente atto;

VISTO che la costituzione in giudizio avverso il ricorso in oggetto ha carattere di urgenza dettato dalla data dell'udienza fissata per il 30 aprile 2015;

RAVVISATA la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di della costituzione in giudizio al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n°2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui sopra e di nominare l'Avv.to Paolo Carrozzino, del Foro di Paola, con studio legale in Belvedere Marittimo, per la difesa delle ragioni del Comune davanti al Tribunale di Paola;

DATO ATTO che con apposita determina dell'Ufficio Amministrativo si procederà ad assumere impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura di cui all'oggetto, è stato attribuito il C.I.G. Z9013D1595

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Finanziario ai sensi dell' art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RESISTERE nel giudizio presentato dalla Sig.ra Aloia Anna , rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosa Torchia , del foro di Paola, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data 11/12/2014 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.17848, con il quale chiede la responsabilità di questo Ente dei danni cagionati a un terreno di sua proprietà sito in C/da Piano La Donna;

DI INCARICARE per la difesa delle ragioni del Comune l'Avv.to Mario Sollazzo, del Foro di Paola, con studio legale in Diamante, per resistere nel giudizio di cui sopra instaurato dalla Sig. ra Aloia Anna, meglio in premessa generalizzata, contro questo Ente davanti al Tribunale di Paola - con ogni più ampia facoltà e potere di legge, compresa quella di proporre eventuale appello;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al professionista incaricato;

DI PRECISARE che l'incarico comporterà assunzione di impegno di spesa di €. 3.429,69 omnia comprensiva, di cui 362,00 per spese esenti a copertura dell'intera fase di primo grado (escluse nuove costituzioni in eventuali ricorsi per motivi aggiunti), dando atto che il legale non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi ex art. 13 – L. 388/2000;

DI PRECISARE, altresì, che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 163, c. 3, del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, non procrastinabile e non frazionabile in dodicesimi, visto che il deposito delle memorie e della presente deliberazione di costituzione dovrà avvenire urgentemente;

CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura di cui all'oggetto, è stato attribuito il C.I.G. Z9013D1595

DI DEMANDARE alla competenza del Responsabile Amministrativo dell'atto impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale del Comune e sul link Amministrazione Trasparente;

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Studio Legale Torchia

Avv. Rosa Torchia

Via A. Pepe n. 129 - (87021) Belvedere M.mo (CS)

Tel. 0985.806482 - p.p.:328.3819487

*0215. Sej.
cogn. avv. donna*

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza

11 DIC 2014

Prot. N°

17848

TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA

Atto di Citazione

per

la sig.ra "**Aloia Anna**", nata il 23.09.1977 a Belvedere M.mo (CS), ivi residente alla C. da Piano La Donna, n. 96, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Torchia, C.F.: TRC RSO 77T49 A662M, giusta procura a margine del presente atto e presso il cui studio, sito in Belvedere M.mo, alla Via A. Pepe, n.129, è elettivamente domiciliata (si autorizzano le notifiche, ex art. 176 c.p.c., al num. di fax: 0985. 80.64.82 o all'indirizzo di pec:avv.rosatorchia@pec.giuffre.it);

contro

il "**Comune di Belvedere M.mo**" (CS), in persona del Sindaco p.t., sedente in (87021) Belvedere M. mo, alla Via M. Mistorni;

premesse che

1) la sig.ra Aloia Anna è proprietaria di un appezzamento di terreno, sito nel Comune di Belvedere M.mo (CS), alla C. da

MANDATO

mi rappresenti e difenda in questa procedura, compreso ogni successivo grado ed eventuale fase esecutiva, l'Avv. Rosa Torchia cui conferisco ogni più ampio potere come per legge, compreso quello di esigere e quietanzare, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinunzie, farsi sostituire con le medesime facoltà da altri procuratori o sostituti e procedere alla loro nomina.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Belvedere M.mo, alla Via A. Pepe n. 129.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4 c.3 del D.Lgs. n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Ai sensi della legge sulla privacy, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro formalmente di acconsentire al trattamento dei miei dati personali.

Belvedere M.mo, li 08-11-14

[Signature]

Per autentica

(Avv. Rosa Torchia)

[Signature]

Piano La Donna, ricadente in zona C/3 della superficie di are 46.40 circa, confinante con strada comunale Quattromani – Piano La Donna. Il suddetto terreno è riportato nel Catasto Terreni del Comune di Belvedere M.mo, al foglio di mappa n° 4, particella n°52;

2) sul lato nord di detto terreno è ubicato un canale per la raccolta delle acque con fondo e spallette laterali in pietrame di varia pezzatura. Esso parte da un pozzetto posto al bordo della strada comunale Quattromani-Piano La Donna e raccoglie tutte le acque provenienti dai terreni a monte della strada comunale innanzi citata, nonché quelle provenienti dalla strada comunale Quattromani;

3) ebbene, durante l'inverno dell'anno 2009, a seguito dei gravi fenomeni di dissesto idrologico, verificatisi a causa delle piogge eccezionali abbattutesi sul territorio, il canale sopra descritto è stato sottoposto, in via d'urgenza, con provvedimento del Comune di Belvedere M.mo, ad un intervento finalizzato a regolare il deflusso delle acque;

4) i summenzionati interventi di regolarizzazione venivano eseguiti dalla New Building s.r.l. di Natale Filippo, sedente in Belvedere M.mo, alla Via Vallecupo, che ha provveduto ad approntare le opere di pulizia del canale. Queste, tuttavia, hanno comportato la demolizione delle sponde laterali dello stesso, costituite da pietrame a secco come il fondo;

5) invero, i predetti lavori se da un lato hanno raggiunto l'obiettivo primario, ovvero quello di far defluire le acque provenienti da monte, dall'altro gli stessi hanno, altresì, causato la totale demolizione del canale stesso, per un tratto piuttosto lungo, ovvero di oltre 150 metri, prima rivestito in pietra, cagionando continui smottamenti lungo le scarpate ed il depauperamento del terreno di proprietà dell'attrice. Senza tralasciare che il suddetto smottamento ha prodotto anche una situazione di rischio oggettivo per la fruibilità e praticabilità del terreno stesso, essendosi venuti a creare notevoli sprofondamenti, peraltro aggravati dalle abbondanti piogge, determinandosi per lunghi tratti un abbassamento del fondo del canale fino a circa 4 metri sotto il piano campagna coltivato.

Ora, i danni derivati dall'opera di pulitura e manutenzione posta in essere dalla convenuta amministrazione sono rilevanti ed ingenti. Più compiutamente, in termini di quantificazione dei suddetti danni, la Consulenza Tecnica, redatta dal geom. Filippo Grosso, che si versa in atti, ha stabilito che il summenzionato smottamento ha arrecato danni al terreno per un ammontare pari alla somma di € 6.000,00;

6) orbene, nel mese di maggio 2009 la sig.ra Aloia, dopo numerosi e vani inviti verbali, rivolti al Responsabile U.T.C., inviava al Sindaco *p.t.* istanza di cui al prot. N.7745, al fine

di sollecitare un sopralluogo sui terreni in argomento. A seguito di ciò intervenivano i Tecnici del Centro Operativo Comunale, i quali provvedevano ad ispezionare i luoghi, riferendo al sig. Aloia Filippo, padre dell'odierna attrice, presente al momento del sopralluogo, che si sarebbe provveduto ad inoltrare una relazione al Sindaco, al Responsabile U.T.C. ed al Comandante della Polizia Municipale;

7) dopodiché, da informazioni ricevute, nei giorni successivi al sopralluogo, presso la sede comunale, la sig.ra Aloia apprendeva che il Sindaco *p.t.*, subito dopo il predetto accertamento, aveva dato incarico ad un'impresa, di cui non si conosce né la denominazione, né la sede, al fine di intervenire, in via d'urgenza, alla rimozione di quanto sopra descritto e lamentato;

8) dunque, il lungo periodo ad oggi trascorso dai predetti eventi, nonché i vari solleciti verbali rivolti all'U.T.C., in ultimo il sollecito N.prot. 18249, depositato in data 02.11.2009, rimasti tutti inevasi, hanno reso ancor più evidente, serio e grave il pericolo oggettivo di smottamento del predetto terreno, di modo che è assolutamente necessario eliminare, nel più breve tempo possibile, il pericolo di nuovi smottamenti, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale;

9) ciò esposto, è evidente la responsabilità del convenuto Comune, quale ente proprietario della strada comunale ove è ubicato il predetto canale, degli eventi sin qui descritti, posto che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Ora, **"gli scavi e le opere nel sedime stradale, richiedendo l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, comportano che quest'ultimo deve intervenire per vigilare sulle modalità di esecuzione dei lavori e sul conveniente ripristino, a lavori finiti, dello stato dei luoghi, sicchè, indipendentemente dall'esistenza di un appalto di opera pubblica, è in ogni caso responsabile, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2051 c.c. dei danni che ne siano derivati ai proprietari frontisti"**. (Cfr. Cass. Civ., sent. del 16.04.1987, n. 3771). Ancora, **"dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade e le sue pertinenze discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 r.d. 15.11.1923, n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c. c., qualora abbia ommesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi"**. (Cfr. Cass. Civ., sent. del 20.11.1998, n. 11749).

Alla luce dei principi testè rammentati, può, senz'altro, concludersi che la responsabilità del convenuto Comune, discesa dal difetto di conservazione e manutenzione dell'opera pubblica, sia più che evidente, non avendo la stessa approntato, come invece avrebbe dovuto, tutte quelle misure di prudenza e diligenza, atte a scongiurare rischi e pericoli ai propri consociati ed al proprio patrimonio.

Proprio sul punto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha ritenuto quanto segue: **"la discrezionalità dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. E' in particolare configurabile, a carico della P. A., una responsabilità ex art. 2051 c. c. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività (come, nella specie, la rete fognaria comunale), i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione**

territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente preposto". (Cfr., ex multis, Cass. Civ., sent. del 26.01.1999, n. 674 et Cass. Civ., sent. del 09.10.2003, n. 15061).

Ancora, pregnante nel suo contenuto è una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto la sussistenza della responsabilità della Pubblica Amministrazione, nella specie della Regione, per difetto di manutenzione dell'argine di un torrente, che ha poi provocato lo smottamento dei terreni limitrofi. Ebbene, i Giudici di legittimità hanno chiaramente evidenziato che **"spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde di acque pubbliche. Fa carico, pertanto, alla Regione - alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche - provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata e appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione"**. (Cfr. Cass. Civ., SS. UU., sent. del 05.03.2009, n. 5287). Sempre i Giudici di legittimità, in un caso a questo assimilabile, dopo aver escluso la sussistenza di alcuna responsabilità in capo

all'impresa edile il cui cantiere era stato allagato **a causa dello straripamento di un canale scolmatore di proprietà del Comune**, hanno condannato l'ente pubblico al risarcimento del danno causato dai difetti di costruzione dell'argine del canale e dall'omessa manutenzione dello stesso. **(Cfr. Cass. Civ., SS. UU., sent. del 21.11.2011, n. 24406).**

Ora, anche alla luce dei portati giurisprudenziali, può certamente concludersi che, nel caso di specie, la responsabilità del Comune è particolarmente intensa, atteso che esso da un lato ha posto in essere un'impropria e dannosa opera di manutenzione del canale di raccolta delle acque, e dall'altro ha gravemente omesso di intervenire successivamente per eliminare le conseguenze dannose, derivanti dal difetto di manutenzione, nonostante i numerosi solleciti avanzati da parte attrice che, da tutta questa incresciosa vicenda, ha subito un danno serio ed ingente prodotto dall'altrui colpevole e negligente condotta! Infatti, come da consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto **"un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui"**. **(Cfr., ex multis, Cass. Civ. sent. dell'08.01.1997, n. 72; Cass. Civ., sent. del 29.07.2004, n.14484 et Cass. Civ., sent. del 23.05.2006, n. 12111).**

10) Ebbene, sulla scorta di quanto sin qui narrato e ritenuto, ponendo, ancora, mente alla CTP, è possibile concludere che per rendere nuovamente funzionante e sicuro il canale *de quo* e scongiurare smottamenti del terreno sia necessario eseguire le seguenti opere:

a) pulizia generale del canale, con allontanamento del terreno e del pietrame lungo tutto il tratto;

b) fornitura e posa in opera di misto di cava per una larghezza di m 1.20 ed uno spessore di cm 20 per sottofondo;

c) fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata lungo tutto il tratto per una larghezza di m 1,20;

d) fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio dosato q.li 2,5 di cemento a mc per fondo canale dello spessore di cm 30;

e) armatura e getto delle pareti laterali delle seguenti dimensioni: larghezza cm 30, altezza m 1,00.

Si consideri che la spesa prevista per l'esecuzione degli stessi è pari ad **€ 23.500,00**, calcolata sulla scorta dei prezzi di mercato delle categorie di lavori e delle quantità sopra citate.

11) Infine, si fa rilevare che l'odierna attrice, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del D. lgs 28/2010, presentava all'Organismo di Conciliazione, presso l'Ordine degli Avv.ti del Tribunale di Paola, a mezzo del

deducente difensore, Istanza di Mediazione. Veniva così incardinato il procedimento di mediazione n. 21/2011. In data 26.10.2011 si teneva l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Mediatore, alla quale partecipava solo l'odierna attrice, mentre la parte convenuta non ha inteso aderire al procedimento di mediazione, rimanendo assente anche nella predetta seduta. A quel punto, a fronte dell'assenza del convenuto, neppure giustificata, vista l'impossibilità di tentare la conciliazione, il mediatore, dava atto dell'**esito negativo della mediazione per le suesposte ragioni.**

Ora, è evidente che il convenuto Comune, decidendo di non presenziare alle udienze fissate per la mediazione ha, senza dubbio, tenuto un comportamento ispirato a scarsa serietà, con la conseguenza che la sig.ra Aloia si vede costretta, per tutelare i suoi diritti, ad adire gli organi giurisdizionali per il conseguimento di un risultato che il procedimento di mediazione avrebbe consentito di raggiungere in tempi molto più rapidi e meno dispendiosi. Per queste ragioni si chiede, altresì, che l'On. le Giudicante voglia valutare il COMPORTAMENTO OSTATIVO dell'odierno convenuto, sotto il profilo delle spese processuali, ai sensi dell'art. 13 D. lgs n. 28/2010, fermo restando anche quanto disposto dagli artt. 92 e 96 c.p.c.

* * * * *

Tanto premesso e ritenuto, la sig.ra Aloia Anna, *ut supra* rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CITA

Il **Comune di Belvedere M. mo** (Cs), in persona del Sindaco p. t., sedente in (87021) Belvedere M. mo, alla Via M. Mistorni, a comparire dinanzi il Tribunale Civile di Paola, Giudice da designarsi, ore di rito, all'udienza del 30 aprile 2015, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt.167 e 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, ai sensi dell'art.171 c.p.c, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così provvedere:

1. Accertare e dichiarare, in ordine al terreno sito in Belvedere M.mo (CS), alla C.da Piano La Donna, di proprietà della sig.ra Aloia Anna, la responsabilità del convenuto Comune dei danni allo stesso cagionati;

2. Condannare, per l'effetto, il Comune di Belvedere M.mo all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del terreno innanzi specificato, del transennamento e della segnalazione del pericolo derivatone, considerando anche la circostanza

che detto terreno è confinante con strada pubblica e, trovandosi sprovvisto di recinzione, è facilmente accessibile, con pericolo per chiunque;

3. Condannare, ancora, il predetto Comune al ristoro, in favore della sig.ra Aloia Anna, degli ingenti danni causati al terreno dallo smottamento innanzi rappresentato e quantificati in € 6.000,00 oltre alla somma di € 23.500,00 , come da allegata Consulenza tecnica;

4. Condannare, infine, il Comune di Belvedere M. mo, a fronte del COMPORAMENTO OSTATIVO tenuto in sede di mediazione, al pagamento delle spese di giudizio già sostenute e da sostenersi, ai sensi dell'art. 13 D. lgs n. 28/2010, fermo restando anche quanto disposto dagli artt. 92 e 96 c.p.c.

In Via Istruttoria: si offre di provare la domanda con prova documentale, allegando i documenti di cui in narrativa ed indicati all'indice del fascicolo di parte. Con riserva di chiedere ammissione di CTU tecnica sullo stato dei luoghi, volta alla valutazione e quantificazione dei danni al terreno, nonché alla descrizione delle opere che il convenuto dovrà effettuare per l'eliminazione definitiva dei danni cagionati. Infine, con riserva di meglio argomentare, dedurre e provare, anche alla luce delle avverse difese, ai sensi e per gli effetti dell'art.183, VI co., c.p.c.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi del D. M. n. 140/2012.

Ai fini e per gli effetti di legge, di cui all'art. 9 comma 5 della L. 488/1999 si dichiara che il valore della presente controversia rientra nel valore fino ad € 25.000,00 per cui il contributo unico da versare è pari ad € 237,00.

S. J.

Belvedere M. mo (Cs), 08.11.2014

Avv. Rosa Torchia



Relata di Notifica

Io sottoscritto Avv. Rosa Torchia, con studio sito in Belvedere M.mo (Cs), alla Via A. Pepe, n. 129, in qualità di procuratore della sig.ra Aloia Anna, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola del 17.01.11, n. 26/11, ho notificato il presente atto di citazione, ai sensi dell'art. 3 L. 53/94,

previa iscrizione al n. 142 del mio registro cronologico a:

Comune di Belvedere M. mo (Cs), in persona del Sindaco p.t., sedente in (87021) Belvedere M mo, alla Via M. Mistorni, trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con racc. a/r n. 76635973222-2, spedita dall'Ufficio Postale di Belvedere M.mo (Cs), in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Rosa Torchia



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA	UFFICIO <u>SECRETARIA</u>
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	
data <u>17/03/2015</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>DANIELE</u>

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
data	
Visto l'art. 153 comma 5° - D. L. vo n. 267 del 18-8-2000 Attestazione di copertura della spesa	
data <u>17/03/2015</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO <u>RAG. EMMA IACENSA</u>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

IL SINDACO

ING. ENRICO GRANATA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 25/03/2015 al come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. 239 Reg. Pub.)

Li 25/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/03/2015

- per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- È stata inserita nell'elenco in data 25/03/2015 Prot. N. 4529 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 25/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIANCARLO SIRIMARCO